

CLV.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione di un sunto dell'inchiesta giudiziaria sui fatti del 21 e 22 settembre scorso — Seguito della discussione sul progetto di legge per una ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni — Obbiezioni del Senatore Galvagno all'art. 1 e sua proposta di un articolo addizionale, combattuta dal Senatore Di Revel ed emendamento di questo all'articolo medesimo — Risposta e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Revel — Parole del Senatore Paleocapa a confutazione della proposta Galvagno — Osservazione del Senatore Martinengo (relatore) — Considerazioni del Senatore Duchoqué in appoggio dell'articolo primo ministeriale — Del Senatore Arnulfo in appoggio dell'emendamento Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore Durando forniti dal Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Sclopis sull'ordine di votazione dei proposti emendamenti — Parole del Senatore Galvagno, cui risponde il Senatore Sclopis — Nuove considerazioni del Ministro delle Finanze, alle quali rispondono i Senatori Arnulfo, Di Revel, e Di Castagnetto — Osservazioni del Senatore Alfieri — Risposta del Ministro delle Finanze — Revisione dell'emendamento Di Revel — Instanza del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Approvazione dell'articolo addizionale proposto dal Senatore Galvagno — Approvazione dell'art. primo — Aggiunta all'art. primo del Senatore Castelli Edoardo — Risposta del Ministro delle Finanze — Spiegazioni chieste dal Senatore Lauri, e fornite dal Ministro delle Finanze — Ritiro dell'aggiunta Castelli — Approvazione degli art. 2 al 6 — Osservazioni del Senatore Di Revel all'art. 7 — Parole del Senatore Alfieri — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 7 — Aggiunta all'art. 6 del Senatore Duchoqué cui rispondono il Senatore Di Revel e il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'aggiunta Duchoqué, non che dell'art. 8 e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge pure le lettere dei Senatori Guardabassi, Marsili, Lavallette, Simonetti, Venini, Ghiglini, Serra Domenico, Linati, Fontanelli, Panizza, Borromeo, Nazari e Merini, i quali chi per motivi di salute, chi di famiglia, domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3606. Parecchi abitanti della diocesi d'Aosfa (Piemonte) in n. 895, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione del privilegio d'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3607. Il municipio di Serramonacera (Abruzzo Citeriore) reclama contro il reale Decreto 17 settembre 1864, relativo alla vertenza tra lo stesso municipio ed i signori Centurioni e Maccioli. »

« 3608. N. 310 abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Milano, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3609. I canonici del Capitolo Cattedrale d'Atri (Abruzzo ulteriore 1.) » (Petizione identica alla precedente).

« 3610. Parecchi abitanti del Comune di Marzi (Cosenza). » (Petizione identica alla precedente).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della deputazione di Storia patria delle provincie di Modena, di un volume degli *Statuti della repubblica modenese dell'anno 1327*, con una prefazione del M. Cesare Campori.

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 160 esemplari del *Movimento commerciale del Regno d'Italia durante l'anno 1862*.

Il Prefetto di Cosenza, degli *Atti di quel Consiglio provinciale*.

La parola è all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel desiderio di corrispondere al voto espresso nell'ultima tornata dall'onorevole Senatore Di Revel per la presentazione dell'inchiesta giudiziaria, che ebbe luogo riguardo ai casi dolorosi di Torino io mi faccio debito di comunicare al Senato un sunto della mentovata inchiesta giudiziaria, la quale si trova attualmente nelle mani della Commissione d'inchiesta nominata dall'altro ramo del Parlamento; ed aggiungerò che mi restringo per ora alla comunicazione del sunto di detta inchiesta, perchè l'inchiesta giudiziaria nel suo originale si trova, come dissi, ancora nelle mani della detta Commissione parlamentare, che avendo a compilare la sua relazione, ha perciò bisogno di consultarla, ed averla presente onde ultimare il suo lavoro.

Io confido che il Senato per ora vorrà tenersi soddisfatto della comunicazione di questo sunto, assicurandolo che mi farò premura di presentare l'originale dell'inchiesta medesima, tosto che la Commissione della Camera dei Deputati mi avrà posto in grado di farlo.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del sunto dell'inchiesta giudiziaria testè accennato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA RITENUTA SUGLI STIPENDI
E SULLE PENSIONI

Presidente. Poichè la discussione generale del progetto di legge per una ritenuta sugli stipendi, e sulle pensioni, che è all'ordine del giorno, è già stata esaurita nell'ultima tornata, si passerà alla discussione degli articoli.

Darò quindi lettura dell'art. 1.

« Art. 1. A cominciare dal 1 gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in

attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta, nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	idem
Da	2,001	a	3,000	4	idem
Da	3,001	a	4,000	5	idem

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

« La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento, è fissata all'uno per cento. »

Senatore Galvagno. Era mio intendimento di combattere quest'articolo, sia per le sue intrinseche disposizioni, sia anche per la sua forma.

Difatto in esso è detto che da 0 a 1200 lo stipendio sarà sottoposto alla ritenuta del 2 0/0: ora, pare a me che tale modo di esprimersi sia improprio, e che invece si sarebbe potuto dire gli stipendi sino a L. 1200, sono sottoposti ad una ritenuta del 2 0/0.

Sul zero che cosa volete prendere?

Anzi noterò che sino alle lire 800, la ritenuta è fissata all'1 0/0; giacchè mentre nella prima parte dell'articolo si stabilisce da 0 a 1200, lo si finisce col dire che sino a L. 800 non saranno soggetti gli stipendi che alla ritenuta dell'uno 0/0.

In conseguenza nell'ultimo alinea si deroga a ciò che è stabilito nell'alinea precedente.

Si tratta d'una legge la quale, checchè se ne dica, secondo la relazione del Ministero, non frutterà più di 3 milioni circa, ed io son d'avviso che il disturbo che arrecherà agli impiegati, massime nella circostanza del trasferimento della capitale, sarà molto maggiore di quello che frutteranno queste ritenute.

Ma vi è di più, per la sua sostanza non vale meglio l'articolo secondo, laddove è detto che l'eccedenza degli stipendi e maggiori assegnamenti, alle lire 15mila, sarà ridotta della metà e quindi sottoposta ad una ritenuta del 16 0/0, il che equivale ad una ritenuta del 66 0/0; è meglio quindi abolirla quest'eccedenza; è meglio dire che non vi saranno stipendi oltre le lire 15mila, così si guadagnerà anche il 34 0/0 e la cosa sarebbe più ragionevole.

Parmi pertanto, onde non essere troppo in opposizione al progetto del Ministro, onde non essere causa per cui le finanze vengano a soffrirne di più, che il Senato potrebbe adottare una via di temperamento, e quindi dichiarare questa legge temporaria; vale a dire, che essa non durerà che per soli due anni.

Se il Senato credesse di adottare questo temperamento, io crederei necessario, che la relativa votazione procedesse, perocchè se la temporarietà della legge viene dichiarata, sarebbe facile, che fossero votati gli articoli della legge tali quali sono. Ad un tale effetto proporrei che in fine della legge venisse aggiunto un articolo così concepito:

« Gli effetti di questa legge cesseranno con tutto l'anno 1866 ».

Ove il Senato credesse di adottare questo temperamento sarebbe, ripeto, necessario che il medesimo fosse posto ai voti prima degli altri articoli.

Senatore **Di Revel**. Aveva chiesta la parola nell'intendimento di ritornare sul merito della legge, che è in discussione, e di proporre un emendamento sin dall'articolo primo; ma la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Galvagno mi obbliga ad entrare di preferenza nella questione, che ha posto avanti, poichè la risoluzione della medesima assorbe assolutamente tutto il concetto della legge.

Se il Senato comincia per dichiarare che questa legge non sarà che provvisoria, e non durerà, che un dato numero d'anni, evidentemente pronuncia sul merito della legge stessa, sicchè più non occorre di discuterne il valore.

Io dichiaro schiettamente, che questo mezzo termine di dichiarare che una legge non avrà effetto, che per un tempo determinato, e ciò per non entrare nel merito della legge stessa, mi pare temperamento non conciliabile colla gravità, coll'importanza della questione stessa.

Io ho veduto nel corso della mia carriera parlamentare varie leggi che furono presentate appunto in via temporaria, per un numero determinato d'anni, e che poscia si mantennero.

Noterò fra le altre, quella sul registro allora chiamato insinuazione, la quale non doveva durare che per poco tempo, ed era stata per transazione accolta, ma al termine stabilito non solo non si ritornò all'antica tassa, ma quella venne accreata di gran lunga.

Quindi questi mezzi termini per scansare la discussione, io non li accetto assolutamente: o la legge è buona, ebbene votiamola; oppure è cattiva ed allora respingiamola.

Se si vuole eliminare la questione io mi tacerò, ma se vuoi discutere io entrò nel merito della legge.

Nell'ultima tornata io osservava all'articolo 1 quello cioè, che vuole introdurre una ritenuta progressiva in ragione dell'entità degli stipendi, io osservava, dico, che questa progressione non era tollerabile, che essa era contraria allo spirito ed alla lettera dello Statuto, il quale vuole, che le imposte siano sopportate da tutti i cittadini egualmente, ed in proporzione dei loro averi; ora quella stabilita dal premenzionato articolo, non è proporzionale, ma progressiva, e come tale, lo ripeto, contraria assolutamente allo spirito ed alla lettera dello Statuto ed a tutti i principi sociali.

Una volta che noi adottiamo il principio della progressione in una legge, non potremo più disconoscerlo in altre proposte successive.

Io ho poi osservato che il fare una ritenuta sugli stipendi era cosa nonchè opportuna, necessaria e giusta ma che non si poteva pretendere che colla medesima si potesse far fronte alle pensioni che sono iscritte, o che dovessero essere iscritte, che non considerava le ritenute che si fanno sugli stipendi, se non che come

un alleviamento del carico che il governo si assume del servizio delle pensioni, ma che non potevo ammettere, che anche fatte colle norme proposte nella legge, le ritenute fossero sufficienti a far fronte alle pensioni medesime.

Io credo d'aver detto e provato con fatti ed esempi ben evidenti, che una ritenuta di tal natura non basta a far fronte alle pensioni; che quindi non si poteva, riguardo alle ritenute, seguire il principio che si sarebbe seguito se si fosse trattato di una lontana, in cui ognuno pone in comune quella maggiore o minore somma che stima per avere un proporzionato corrispondente aiuto in fine del termine stabilito per venire alla divisione.

Aggiungo ancora relativamente a quest'articolo che nel medesimo vi sono cose che sembrano contraddirsi: osservo che all'articolo secondo si è proposto che gli stipendi che eccedevano le lire 15000 saranno pel di più ridotti a metà e questa sottoposta alla ritenuta del 16 0/0: dimando io, perchè tutte queste complicazioni, che nella esecuzione della legge producono sovente scompigli? Dite a dirittura che lo stipendio sarà ridotto a quella somma che volete.

Io veggio che il Ministero ha fatto un'offerta molto generosa; perchè quest'articolo non può concernere che i soli Ministri i quali sono i soli che godono di uno stipendio maggiore di lire 15000, ma la reputo inopportuna ed eccessiva.

Io trovo che in un altro paese di molto minor importanza che non sia il Regno d'Italia, nel Belgio, i Ministri hanno, oltre ad un alloggio illuminato, riscaldato e provvisto di ogni arredo, se non erro, 17 mila lire di stipendio, quota a cui sarebbero, presso a poco, ridotti gli stipendi dei nostri Ministri, laddove passasse la legge, poichè riducendo successivamente e la metà dell'eccedente delle 15 mila lire, e facendo quindi la ritenuta in proporzione del 16 0/0 come è stabilito, mi pare, dal calcolo fatto, che si riduca a 17 mila e ottocento lire.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Per verità io non credo che il posto di Ministro ridotto ad una proporzione così esigua sia cosa conveniente.

Io veggio che molti Ministri quando lasciano il posto vacante lo lasciano nello stato in cui si trova, con tutti i titoli e le prerogative annesse.

Nel Belgio stesso a ragion d'esempio è succeduto che un Ministro avendo invitato a pranzo un certo numero d'individui per un giorno determinato, prima di tal giorno avendo dovuto lasciare il posto, lasciò però il pranzo che fu poi pagato dal successore e che ebbe gli onori dovuti all'antecessore.

Io vorrei che i Ministri fossero nella condizione realmente di poter avere una rappresentanza. Il ridurli a questo limite di 17 o 18 mila lire, io credo che sarà non una facilitazione, ma in avvenire un ostacolo per trovare Ministri, perchè parecchi di coloro che forse

accelterebbero, laddove trovino uno stipendio così misero, difficilmente si deciderebbero a lasciare uno stipendio anche minore, ma stabile, piuttosto di andarne a prendere uno che vediamo pur troppo non essere di lunga durata.

Conseguentemente io credo quella ritenuta molto esagerata.

Credo poi che non si possa chiamare ritenuta quella del 16 0/0, perchè il 16 0/0 sarà il resto dello stipendio totale; se volete il resto ditelo, ma non fate una riduzione che non è che un imbroglio, una difficoltà di più nell'andamento del pubblico servizio.

Ritenendo quindi che base di una ritenuta debba essere l'uniformità per tutti, io propongo per emendamento non un'aggiunta ma una soppressione.

L'art. 1 della legge dice:

« A cominciare dal 1 gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta... »

Io tolgo tutta la parte successiva delle proporzioni, e metto la ritenuta del 3 0/0; ed il resto dell'articolo rimane soppresso.

Mantengo però l'ultima parte dell'art. 1 che la ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti L. 800 sia fissata all'1 0/0.

Io ammetto questa differenza per i minori stipendi quantunque in principio assoluto non la si deve permettere, perchè laddove si concorra in uguali condizioni di favore in una tontina, uguale debbo esserne il contributo. Ma siccome ho detto, e credo che qui non si tratta di una tontina, ma solo di dare al Governo un concorso per pagare le pensioni esistenti, così parmi equitativo che coloro che hanno uno stipendio minore di L. 800 paghino solo l'uno per cento, mentre tutti quelli che sono al di sopra debbano pagare la quota ch'io propongo del 3 0/0; supponendo che sia questa la media degli stipendi che l'altro giorno si diceva essere di L. 2000.

Io non so se la mia proposta avrà accoglienza nel Senato; quello che so si è, che essa si fonda su di un principio che non può essere contestato.

Io non discosto le condizioni sfavorevolissime nelle quali versa la finanza; io, come dissi l'altro giorno appoggerò di tutto cuore, come ho già fatto in altre circostanze, le nuove imposte, od accrescimenti delle medesime che ci siano proposti, ma non mi scosterò mai da quei principii che credo di giustizia, i quali debbono presiedere a qualunque amministrazione, massime quando si trovi in condizioni come quelle in cui la nostra si trova.

Come dissi, il mio emendamento non è che una soppressione di parte dell'articolo 1, facendo una sola ritenuta del 3 0/0 sugli stipendi; il resto dell'articolo rimane soppresso salvo l'ultimo inciso. « La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti, non eccedenti le lire

80) è fissata all'1 0/0, » il quale si lascia sussistere.

Senatore **Arrivabene**. Domando il permesso di rettificare una cifra detta dall'onorevole Senatore Di Revel: i Ministri nel Belgio hanno 21,000 lire di stipendio.

Senatore **Di Revel**. Ragione di più perchè stia quanto ho detto.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole conte Di Revel ha ripetuto succintamente, in occasione della discussione particolare aperta sull'articolo primo, i principali argomenti, che contro questo progetto di legge aveva già fatto valere in occasione della discussione generale; io però non vorrei ripetere le cose, che già ho avuto l'onore di esporvi l'altro giorno per combattere quanto l'onorevole conte Di Revel diceva contro il progetto stesso, e mi limito quindi a pochissime parole.

Il conte di Revel trova che questa ritenuta ha un carattere progressivo.

Giorui sono io facevo osservare al Senato come le pensioni stesse, che si danno ai pubblici funzionari, abbiano un carattere, che dirò io pure progressivo, e corrispondente a quello della ritenuta medesima; e per conseguenza, siccome il beneficio della pensione, per la quale questa ritenuta si fa, ha questo carattere, non si può, senza mancare a quella giustizia, che l'onorevole conte Di Revel invocava in favore del suo emendamento, dare al tasso di ritenuta un aumento in ragione dell'accrescimento di stipendio.

Del resto se il Senato vuole una prova che questo aumento di tassa sulla ritenuta degli stipendi non ha un carattere progressivo, la troverà nella legge in oggi vigente per tutte le amministrazioni centrali, legge, che fu votata dal Parlamento subalpino, ed in cui questo carattere, dall'onorevole conte Di Revel tacciato di progressività, si trova appieno sviluppato.

Mi valga poi, meglio di ogni altro esempio, l'emendamento istesso dell'onorevole conte Di Revel in questo momento proposto, il quale è soggetto alla stessa critica, che egli fa al progetto di legge del Ministero.

L'onorevole conte Di Revel dice in fin dei conti che per gli stipendi non eccedenti le L. 800 la ritenuta sarà solo dell'1 0/0, e che per ogni altro stipendio sarà del 3 0/0: ciò vuol dire che egli stesso ammette che coll'accrescersi dello stipendio possa essere aumentata la ritenuta, e che se egli ammette il...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... il principio che dall'uno si possa la ritenuta portare al tre, è lecito ad altri il credere che possa questo principio avere una maggiore estensione, senza meritare la taccia di imposta progressiva.

Osservo in secondo luogo che la cifra del maximum della ritenuta è benissimo del 16 0/0, ma in realtà è l'onorevole conte Di Revel che è esperimentissimo calco-

latore me lo può insegnare, questo 16 0/0 corrisponde sullo stipendio complessivo a meno dell'8 0/0; imperocchè il Senato non dimentica che si fa la ritenuta del 2 0/0 sino a lire 1,200 di stipendio; si fa del 3 sulle lire 800, che mancano a raggiungere le lire 2000; si fa del 4 sulla somma compresa fra le lire 3000 e le 4000 e così successivamente, in guisa che quella ritenuta, che per le ultime migliaia di lire può ascendere sino al 16 0/0, non corrisponde in media sul totale dello stipendio che a qualche cosa più dell'8 0/0.

L'onorevole conte Di Revel trova a ridire anche sull'articolo 2, ed ha citato ad esempio lo stipendio dei Ministri del Belgio, ed io mi permetterò di osservare che, viste le condizioni finanziarie nostre, e viste quelle del Belgio, e vista la diversità di valore nelle cose nell'uno e nell'altro paese, io credo che sia assai più una somma di lire 18 mila nel Regno d'Italia che non una somma di lire 21 mila nel Belgio; e credo che tutti coloro che conoscono quel paese e vi hanno vissuto, confermeranno quello che io dico.

Io lascio stare adesso la questione dei palazzi in cui i Ministri possono o non possono abitare; quanto a me ebbi già occasione nell'altro ramo del Parlamento di esprimere la mia opinione sopra questo argomento; se si vuole che la scelta dei Ministri si faccia esclusivamente sopra persone che dimorino abitualmente nei palazzi, e allora questo sistema può essere conveniente; ma se si vuol tenere quest'istituzione nei limiti modesti, e, mi permettano la parola, democratici come fu sino al presente, per cui questo ufficio possa essere affidato anche a chi vive in condizione privata tutta modesta, io credo che vi sia grande tornaconto anche per la morale pubblica a non assegnare ai Ministri palazzi e tutto ciò che vi si attiene.

Del resto il Ministero in quest'occasione ha creduto di fare una cosa che non dovesse neppure motivare una discussione, ha creduto che mentre vi era questa generale riduzione, fosse quasi impossibile che esso non proponesse una riduzione sopra i suoi stipendi.

Ma questo argomento è troppo poco importante perchè valga la pena di spendervi altre parole.

Quanto al concetto della legge in generale, io dirò che il Ministero non può accettare in alcun modo l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel; imperocchè, o Signori, non vuoi dimenticare le origini, e soprattutto le circostanze che accompagnarono la insistenza che il Ministero usò presso il Parlamento affinché questo progetto di legge fosse preso in considerazione. Io non ho che a ricordare che vennero dal Ministero presentati parecchi provvedimenti assai gravi, parecchi progetti d'imposte assai importanti. Fu detto che come connesso essenziale di questi nuovi gravami che si proponevano, era agli occhi del Ministero anche il disegno di legge sulla ritenuta degli stipendi; soltanto, siccome questo progetto di legge già da due anni era stato presentato alla Camera elettiva, e siccome era già stata

eletta una Commissione dalla Camera medesima onde lo esaminasse; non parve opportuno che le disposizioni ad esso progetto relative fossero inserite nell'altro progetto di legge che comprende tutti gli altri gravami ed a cui il Senato ha già dato il suo voto favorevole.

Di modo che per il Ministero questo progetto di legge è un connesso indispensabile di quelli già dal Parlamento approvati; ed io ho già dovuto dichiarare che anche per questi impegni dal Ministro presi, rispetto a questo progetto di legge, è impossibile, per me specialmente, l'attuare gli altri senza che sia dato sfogo al presente.

Ciò però non toglie che il Ministero non prenda in seria considerazione l'emendamento del Senatore Galvagno; il quale emendamento è un articolo aggiuntivo, che cioè l'efficacia di questa legge sia mantenuta soltanto per gli anni 1865 e 1866.

Il Ministero crede di poter accettare quest'aggiunta e lo crede per due ragioni.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. La prima si è che questa proposta è in certo modo un corrispondente di quello che la Camera elettiva introdusse nell'aumento dei prezzi del sale, aumento che fu accettato temporariamente; in secondo luogo poi siccome delle questioni abbastanza gravi sopra principii sono state in quest'aula elevate, è fuori di dubbio che la temporaneità viene a togliere di mezzo anche queste questioni di principio; accettando esplicitamente una temporaneità come quella che è proposta dall'onorevole Senatore Galvagno, si viene a fare una riserva implicitamente sulle difficoltà di principii che sono state in occasione di questa legge manifestate al Senato; oltre a ciò evidentemente la questione della temporaneità della legge, è questione per sé semplicissima, la quale non può dar luogo a gravi discussioni, e quindi può permettere benissimo che l'attuale disegno di legge sia portato in tempo utile alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, ond'essere attuato al primo gennaio 1865, come furono attuati tutti gli altri provvedimenti finanziari che sono stati insieme proposti.

Quindi io non posso a meno di pregare il Senato a non volere accettare l'emendamento del signor Senatore Di Revel. Se credessi che il mio invito potesse essere accetto, io avrei pregato lo stesso onorevole Senatore Di Revel a contentarsi della proposta fatta dall'onorevole Senatore Galvagno; ma conosco troppo la tenacità del Senatore Di Revel per arrischiare un invito di questa natura. Mi limito invece a dichiarare a nome del Ministero che accettiamo l'emendamento proposto dal Senatore Galvagno, che si potrebbe con utilità, credo, della discussione stessa mettere a partito avanti dell'articolo primo, salvo poi ad inserirlo, come l'onorevole Galvagno desidera, tra l'articolo 7 e l'8.

Senatore Di Revel. Accetto volentieri l'appunto di tenacità che l'onorevole Ministro mi fece, e sia certo che quando si tratterà di principii la mia tenacità la

troverà sempre uguale. Io accetto poi volentieri transazioni, laddove principii essenziali non siano vulnerati; ma quando vi sia un principio che non si possa toccare, io non accetto transazioni; e per giustificare la mia tenacità ricorderò che se io ho allegato che la ritenuta sugli stipendi nel modo in cui è proposta è progressiva, io credo aver fondamento di dirlo, quando realmente stabilisce lo stesso Ministro che mentre lo stipendio al di sotto di 800 lire non paga che l'uno, secondo i suoi calcoli stessi, quello che è superiore a 15 mila paga l'otto per cento. Dunque evidentemente la progressività, pigliatela pure in quel modo che volete, la trovate.

Io poi non convengo con l'onorevole Ministro che questa progressività già si trovi nella legge delle pensioni; nella quale si dia al pensionato più di quanto gli possa competere in ragione del tempo del servizio e dello stipendio goduto; io veggio anzi che vi ha una decrescenza. A misura che si va più alto diminuiscono le quote che debbono costituire le pensioni di riposo sino al punto in cui non si dà pensione maggiore di una data somma, qualunque siano gli anni di servizio, e qualunque sia l'importanza dello stipendio goduto.

La mia proposta la trovo conforme ad un principio. Ho detto che con questa si viene a sollievo dello Stato nel pagamento delle pensioni. Non intende il signor Ministro, come non può intendersi, che la somma di queste ritenute basti di per se stessa, anche coll'aggiunta di altri favori, a far fronte alle pensioni. Conseguentemente se si considera unicamente, come non può essere considerata altrimenti, che come una ritenuta fatta per migliorare la condizione delle finanze rispetto al peso delle pensioni, io credo che una progressività non possa essere ammessa, e che invece la ritenuta debba essere proporzionale allo stipendio.

Ho detto già altra volta e lo ripeto, perchè parecchi dei Senatori che oggi sono presenti non poterono l'altro giorno udire queste cose, ho detto che non intendevo che le finanze non debbano fare risparmi sul conto degli impiegati; io ho detto: se trovate che vi sono stipendi troppo alti resecateli pure senza pietà; ed ho detto segnatamente resecate dall'amministrazione quella sovrabbondanza d'impiegati, quella turba immensa di impiegati che posti in aspettativa o altrimenti godono uno stipendio senza prestare alcun servizio: è qui dove è il male, è qui ove avvi bisogno di tagliare. Ma resecare così gli stipendi di coloro che prestano servizio; delle due cose l'una; o credete che non vi sia il bisogno di stipendi in tale misura per avere buoni impiegati e tagliateli; o credete che questi stipendi corrispondano alla natura del servizio che prestano, all'importanza delle loro attribuzioni, e non li riducete così fortemente portando lo sgomento in essi con danno del servizio.

Io non entrerò più nella questione degli stipendi dei Ministri; il signor Ministro delle Finanze mette avanti idee democratiche; io dalle idee democratiche sto lon-

tano, ho veduto gli effetti delle medesime in atto, e quindi non entro in questo tema.

Senatore **Martignengo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandato la parola solo per fare qualche osservazione sulla proposta dell'onorevole Senatore Galvagno che vorrebbe che questa legge fosse soltanto temporaria.

Che si possa fare che una legge sia temporaria quando gli effetti prossimi della sua applicazione sono incerti sia per la loro natura e pel loro merito assoluto, sia pel modo di metterla in esecuzione, temendo che essa possa portare delle irregolarità e dei sovvertimenti nelle condizioni economiche di quelli che ne sono colpiti o possano incontrarvisi inconvenienti di altra specie qualsiasi; onde convenga riservarsi il modo di potervi rimediare a suo tempo, lo trovo conveniente; ma in una legge in cui si discute di principii come ha riconosciuto anche il signor Ministro delle Finanze dicendo appunto che qui si tratta di principii, in una tal legge, mi pare che si debba compiere la discussione su questi principii. O il principio su cui si fonda la legge è giusto ed è giusta la legge; o il principio non è giusto e la legge è ingiusta.

Nel primo caso adottatela assolutamente nel secondo assolutamente respingetela. Ma quando è dubbio che i principii su cui s'informa la legge sieno giusti od ingiusti, non capisco come si abbia a dire: Adottiamo ad ogni modo la legge per un paio d'anni. Io trovo che in tal modo si arrischierebbe di fare inconsultamente subire a chi sopporta l'imposta per due anni un'ingiustizia, e questo non può essere da voi ammesso.

Mi pare adunque che in questo caso in cui non è dubbio la questione versare sui principii, si debba approvare la legge se è buona, o respingerla se non è buona.

Poichè ho la parola mi permetto di fare anche una osservazione sulla progressività dell'imposta.

Io sono del parere del signor conte Di Revel che questo modo non sia conveniente e non lo sia principalmente nei termini stabiliti in questa legge; i quali giungono a tale da mettere sui più alti stipendi delle enormi e direi quasi assurde imposte, imposte che se si riguardano come opportune per l'eccesso di questi soldi, ripeterò quello che ha detto l'onorevole conte Di Revel, diminuite i soldi, ma non imponeteli con così precipitosa progressione.

Non credo poi che si possa dire che volendo rifiutare la progressività attenendosi assolutamente alla proporzionalità non ci sia modo di salvaré i soldi inferiori. Imperciocchè la progressività è giusta quando colpisce negli effetti suoi l'esuberanza che può esservi negli stipendi che passano un certo limite, ma se discendiamo abbasso agli infimi stipendi non è colpita più l'esuberanza, ma è colpito l'assoluto necessario.

Onde io credo che si possa benissimo fare una eccezione nell'applicazione della progressività a favore dei bassi impiegati, perchè imponendo quelli che veramente non hanno che ciò che è loro assolutamente necessario per la loro sussistenza, loro togliete il modo di vivere; invece a quelli che sono in impieghi più alti voi non togliete che una parte degli agi, e potete toglierla senza menomar loro il modo di vivere. Io quindi non solo ammetterei che si limitasse l'imposta dell'1 0/0 fino alle 800 lire, ma porterei questa limitazione fino a lire 1200, e dalle 1200 in poi stabilirei quella imposta che si crederà la più opportuna, ma che sia costantemente proporzionata al soldo. Ed io credo che il Governo non avrebbe gran fatto a perdere stabilendo la sua imposta in questo modo.

Mi riassumo. Io non credo adunque che convenga adottare nemmeno per due anni la legge senza che sia prima accertato che essa sia buona.

Si discuta adunque sui principii; e se è buona si adotti assolutamente, se non è buona si respinga.

Quanto alla progressività io non l'ammetto; io credo che si debba ammettere l'imposta proporzionale al soldo. Se vi sono soldi troppo alti si abbassino, ma abbassati una volta si tassino anch'essi colla medesima proporzione.

Dico poi che respingere la progressività non toglie che non si debba avere un riguardo a quei poveri impiegati che hanno appena i mezzi di sussistenza e ai quali mettendo un' imposta che sia alquanto grave si fa mancare i mezzi assolutamente necessari per vivere, mentre che agli alti impiegati non si fa che diminuire gli agi della vita.

Presidente. Prima di lasciare progredire questa discussione, la quale si aggira già sul merito dell'emendamento del Senatore Di Revel, debbo chiedere al Senato se vi ha chi lo appoggia.

Non farò la stessa domanda per la proposta aggiunta del Senatore Galvagno, essendo questa già accettata dal Ministero.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Di Revel, si alzi.

(Appoggiato.)

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Martinengo, Relatore. Io aveva chiesto la parola unicamente per sottoporre al Senato un riflesso intorno agli effetti dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Revel.

Parmi di aver letto, se non erro, che il risultato attuale delle ritenute sulle pensioni, fruttò allo Stato due milioni, e che da questa legge il signor Ministro delle Finanze si riprometteva 5 milioni.

Io quindi faccio riflettere al Senato che se si adottasse l'emendamento Di Revel ci allontaneremmo assai poco dall'attuale prodotto di due milioni, poichè riducendo al solo 3 0/0 la ritenuta in proporzione degli stipendi, certamente non potremmo ottenere neanche la

metà dello sperato aumento sul quale il Ministero aveva fatto calcolo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Credo veramente che per farsi un giusto criterio della disposizione che si discute, non possa questa disgiungersi nè dalla economia della legge sulle pensioni, come già disse l'onorevole Ministro delle Finanze, nè dagli organici dei vari servizi e dal modo in cui più generalmente gli impiegati cominciano, conducono e finiscono col riposo la loro carriera. Se gli impiegati generalmente cominciassero a prestar servizio con uno stipendio che rimanesse senza aumento fino al termine della loro carriera, ovvero se entrando, come generalmente avviene, con un piccolo stipendio che va gradatamente aumentando fino a termine di carriera, le pensioni si misurassero sulla somma degli stipendi goduti per tutta la durata del servizio, la progressività contro cui si reclama, sarebbe radicalmente, assolutamente viziosa; essa violerebbe uno di quei principii che più fa d'uopo tener saldi, e niuna convenienza al mondo mi potrebbe indurre a non combatterla col mio voto.

Ma invece mentre il maggior numero d'impiegati entra con piccoli soldi che vengono gradatamente aumentando, la legge delle pensioni stabilisce come base di liquidazione non la somma degli stipendii percetti per tutta la durata del servizio, ma solamente la media di quelli percetti negli ultimi tre anni.

Ponete di grazia che un impiegato abbia servito 40 anni sempre con lo stipendio di L. 1000, ed un altro abbia pur servito 40 anni, ma nei primi 20 anni con lo stipendio egualmente di L. 1000, e negli altri 20 con lo stipendio di L. 2000, e ditemi se la progressività che si rinprovera nella ritenzione, non sarà un mezzo di cercare in fatti quella eguaglianza e proporzionalità che voi credete violata.

Ciò io dico in massima generale. Non escluso che la disposizione e la gradualità con essa stabilita potessero forse essere meglio combinate per allontanare in alcuni casi eccezionali qualche soverchio gravame.

Per esempio non può negarsi che se alcun impiegato entrerà in carriera con tanto merito da conquistare subito o presto una posizione più utile allo Stato e perciò più largamente retribuita, questo avrà un aumento di ritenzione sproporzionato a quella pensione che avrà un giorno eguale a chi salti più tardi ed ebbe minor carico di ritenzioni. Ma queste sono eccezioni, e le leggi son fatte per i casi ordinari. Così anche avendo la legge segnato a L. 8000 il *maximum* delle pensioni, la scala progressiva avrebbe dovuto, per non essere viziosa, fermarsi più in basso, per esempio agli stipendi di Lire 40,000, come base utile di liquidazione a chi, fornito di maggiore stipendio, si ritiri per anzianità di servizio.

Ma ancor questo è un'inconveniente che si verificherà in pochi casi, nè certamente in grazia di questi casi è per farsi oggi da alcuno opposizione alla disposizione

che si discute. Quel che ho detto degli impiegati che per avventura entrino in carriera con stipendii alquanto elevati, se non merita serio riguardo in quanto tenga ad eccezionali individualità, potrebbe meritare più speciale attenzione per alcuna classe di impieghi, che vogliono maggior preparazione di studii e nei quali si entra più tardi, e con stipendi più alti. E dacchè sento che sorge in alcuni il pensiero appoggiato dal signor Ministro di limitare a due anni l'effetto di questa legge, tanto più parmi che oltre a ciò che già reclama la condizione delle finanze, possa facilmente passarsi sopra a quella minor convenienza che possa avere in alcune sue applicazioni la controversa disposizione.

Ai quali inconvenienti credo che forse un giorno che la disposizione fosse da riformare, non sarebbe altro giusto riparo che quello di tenere più alto il grado delli stipendi, da cui comincia l'aumento della ritenzione e forse alquanto più basso il grado a cui l'aumento debba fermarsi, com'era se non sbaglio nella legge del 1852. Certamente con questa riforma il provvedimento produrrebbe meno; e quindi non è questo il tempo di proporla. Ma in altre circostanze direi che se rende meno il provvedimento, ciò dipende che il subbietto su cui si opera, non può render di più per sua natura, senza andar contro alla economia di altre leggi organiche ed amministrative ed agli interessi stessi del Governo.

Se dunque io non ho il coraggio di oppormi alla disposizione dell'articolo primo, dacchè ho la parola, e per non incomodare più tardi il Senato, dirò piuttosto brevemente che se alcun'altra disposizione della legge mi sembra ancor meno conveniente, non saprei per ultimo accomodarmi alla ritenzione che si propone su le pensioni.

Presidente. È necessario che vi sia una connessione tra le sue osservazioni e l'articolo in votazione.

Senatore Duchoqué. Alla giusta e sempre rispettata parola del nostro Presidente, mi taccio. Dipenderà dal corso che prenderà la discussione l'appoggiare gli emendamenti che sentissi fare all'articolo 7; ed in ogni modo userò del mio voto secondo coscienza.

Senatore Arnolfo. Alcuni oratori hanno preso a dimostrare la giustizia della progressività che si riconosce nel presente progetto di legge, argomentando dalle pensioni, e dalla diversa misura delle medesime; a me sembra che l'argomento non sia fondato. Le pensioni non sono che una parte del corrispettivo di quella specie di contratto che interviene fra il Governo e gli impiegati, contratto, che riconosco talvolta viene alterato in parte per fatto del Governo, che cambia il rilevare degli stipendi o delle pensioni; cambiamento a cui gli impiegati per lo più sono costretti d'assoggettarsi; ma è pur sempre un contratto. Ora è da considerarsi che vi sono due sistemi applicati o l'uno o l'altro nei diversi Stati cioè o di pagare modesti stipendi agli impiegati, provvedendoli inoltre di pensioni di riposo, ovvero di accordare stipendi lauti, e non concedere pensioni di riposo; lauti abbastanza per cui vi sia possibilità, che coi risparmi gli impiegati possano procurarsi la pensione.

Il sistema vigente da noi, è di accordare stipendi modesti, ma di compensare gli impiegati con una pensione proporzionata alla durata ed alla natura del servizio prestato, e non determinata da altre considerazioni.

Questa e non altra io credo sia l'unica causa, l'unica base determinante le pensioni. Tanto è ciò vero, che nella legge colla quale si determinano le pensioni di riposo e si fissa il loro rilevare, non è detto che saranno maggiori o minori, secondochè sarà maggiore o minore la ritenuta. Altra cosa sarebbe se la ritenuta facesse parte della legge delle pensioni ed il loro ammontare fosse proporzionato alla ritenuta e fossero progressive; in tal caso una disposizione giustificerebbe l'altra; ma il contrario si verifica. La legge delle pensioni fu fatta anteriormente a quella di cui ora trattiamo e non hanno relazione alcuna fra di loro. Ciò stante, l'impiegato in titolo, ha due ragioni: una di conseguire lo stipendio mentre è in attività, l'altra di godere della pensione quando è in riposo, nella misura dalla legge determinata, indipendentemente da qualsiasi ritenenza sullo stipendio, alla quale non è subordinato nè il diritto alla pensione nè il rilevare di essa. Io non voglio contendere che si possa per circostanze, dirò, più eccezionali che altro, gravare gli stipendi di qualche imposta per rendere meno oneroso allo Stato l'obbligo assunto di pagare le pensioni, ma sarà sempre un'imposta anche quando si cambi il nome, chiamandola ritenenza; e come tale dev'essere proporzionale, siccome si sostiene dal conte Di Revel, che ad un tal fine propose l'opportuno emendamento sostenuto dall'onorevole Paleocapa.

Io non vedo adunque come si possa giustificare la progressività di cui nell'articolo 1, argomentando dalla legge delle pensioni, e per questa ragione, io preferisco in massima l'emendamento Revel, salvo a vedere (e con ciò rispondo all'onorevole Relatore della Commissione) se la quota da esso proposta possa soddisfare equamente ai bisogni finanziari a cui si vuole con questa legge provvedere; questa è materia da trattarsi e discutersi col Ministro delle Finanze, qualora egli accettasse l'emendamento in massima, e non si trattasse che della quota, per il che sarebbe da calcolarsi quale sarebbe il risultato finanziario più o meno prossimo a quello che il Ministro si propose di raggiungere con questa legge. E non si dica che la proporzionalità non si osserva coll'emendamento del conte di Revel che fino a 800 (o 1200 che sia), l'imposta si vuole fissata in quota minore, che per li stipendi superiori, poichè abbiamo già un esempio di simile sistema adottato dal Senato e dalla Camera dei Deputati, ed io credo che nè l'uno nè l'altra abbiano voluto consecrare un principio di progressività, voglio dire la legge sulla ricchezza mobile. In essa è stabilito che coloro i quali non avranno redditi derivanti da ricchezza mobile superiori a 250 lire tassabili (il che risponde in certi casi a 400 lire di reddito), non pagheranno che la somma fissa di

lire 2 e coloro i quali avranno un reddito tassabile dalle 250 alle 500 lire, pagheranno una somma maggiore di lire 2, ma inferiore alla tassa proporzionale applicabile a tutti i redditi eccedenti le lire 500; per modo che la tassa ordinaria non è dovuta, salvo cominciando dalle 500 lire ed oltre di reddito tassabile.

Ciò posto, anche quando in questa legge si adottasse il sistema di tassare di una quota minore gli stipendi inferiori alle lire 1200, o lire 800 che sia, non si ammetterebbe il principio di progressività, nello stesso modo che penso che non si è voluto ammettere, nè ammesso nella legge relativa alla ricchezza mobile, colle disposizioni da me or ora riferite.

Io quindi appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Durando Giacomo. Prima che il Senato passi a votare la proposta del Senatore Di Revel o quella del Senatore Galvagno, io avrei qualche osservazione a fare sull'art. 1. vale a dire, vorrei pregare l'Ufficio Centrale a darini qualche schiarimento.

Vorrei chiedere cioè, se sotto la parola *assegnamenti fissi e personali* s'intendano anche gli assegnamenti locali dei Consoli all'estero.

In tal caso io avrei qualche osservazione da sottoporre al Senato.

Ministro delle Finanze. Se il Senato me lo permette, darò io qualche schiarimento all'onorevole Durando; ed è che qui si tratta di assegnamenti meramente personali, non d'assegnamenti che siano valutati come indennità in compenso di spese che si debbano sostenere. Anzi nel primitivo progetto, come era stato presentato alla Camera elettiva, vi era la parola *indennità*, e siccome questa parola poteva appunto dar luogo agli equivoci testè accennati dall'onorevole Durando, essa fu tolta per lasciare fuori di dubbio che la ritenuta non si riferiva a questi assegnamenti.

Del resto la legge è informata a questo principio, che la ritenuta si faccia soltanto sopra quegli stipendi ed assegnamenti su cui si computa la pensione.

L'onorevole Durando sa meglio di me che le pensioni di un diplomatico non si corrispondono per nulla in riguardo alle spese di rappresentanza, ed assegnamenti che gli agenti consolari godono.

Senatore Durando Giacomo. Gli schiarimenti del signor Ministro mi acquetano sino ad un certo punto; però il Senato vede facilmente che qui l'espressione potrebbe essere più felice, e che lascia un certo qual dubbio.

Ma dal momento che l'onorevole Ministro delle Finanze dice che gli assegnamenti che hanno un carattere di località sono esclusi, non è più il caso di fare osservazioni.

L'assegnamento di un agente consolare o diplomatico fa quasi parte dello stipendio; anticamente era quasi la stessa cosa; non c'era assegnamento locale anticamente; a Parigi, per esempio, si assegnavano 80 mila lire, ma poi nel calcolare la pensione si è detto, lo

stipendio è di lire 15 mila, il resto aveva un carattere di località secondo i bisogni locali.

Io perciò preudo atto della dichiarazione del signor Ministro, e non fo altro appunto.

Presidente. Salvo a deliberare sul collocamento che dovrà avere l'emendamento del Senatore Galvagno al principio od al termine della presente legge, io debbo intanto notare che fra i due emendamenti proposti uno dall'onorevole Galvagno, l'altro dal Senatore Di Revel, parmi non possa dubitarsi che la priorità appartenga alla proposta del Senatore Galvagno, in quanto che questa si scosta maggiormente dal tenore del progetto di legge, dà cioè un carattere di temporaneità ed anzi di brevissima durata ad una legge, che ha il carattere in ora della durevolezza.

Ciò posto, dovendo provocare dal Senato un voto su questo emendamento del Senatore Galvagno, parmi sia cosa ben indifferente che esso venga posto in principio della legge, cominciando, per esempio, colle parole: « A cominciare dal 1° gennaio 1865, sino a tutto il 1866, ecc. » oppure se ne faccia un articolo separato, come venne proposto dal signor Senatore Galvagno; e dico che parmi cosa indifferente che sia questa proposta inserita prima o dopo, in quanto che chi rigetta la legge, e così anche la temporaneità, darà il suo voto contrario, e chi invece l'adotta, l'approverà tanto più se questa legge presenta l'agevolezza, che l'emendamento del Senatore Galvagno le arreca.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. A me pare che la prima questione a porsi ai voti sarebbe quella dell'emendamento dell'onorevole signor Senatore Di Revel, perchè quella è una questione di principio che tocca il merito intrinseco, sostanziale del principio del progetto di legge, ed invece la proposta dell'onorevole signor Senatore Galvagno non è che una proposta, che io direi limitativa di tempo, non è che una proposta, perdoni il Senatore Galvagno l'espressione, che farebbe piuttosto le veci d'espedito appunto per non venire alla questione principale.

Qui invece havvi una questione principale, una questione di massima, ed io credo che appunto qui, seguendo la saggia osservazione dell'onorevole signor Presidente, sia la maggior divergenza tra il concetto del progetto di legge e l'emendamento proposto dall'onorevole signor conte Di Revel.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Io ho proposto questo emendamento nel senso di implicitamente salvare tutte le questioni, in modo che gli impiegati facciano essi pure qualche sacrificio per un biennio, visto lo stato delle finanze.

Questo è il senso della mia proposta, la quale se porta con sé che non si trattino più le altre que-

zioni, parmi che appunto per ciò dovrebbe votarsi per la prima...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Galvagno... perchè sarebbe inutile trattarle dopo che fosse il mio emendamento votato.

Quanto poi all'osservazione del signor Presidente che trova indifferente che venga la mia proposta inserita in principio od in fine della legge, io credo che dovrebbe veramente pigliar forma in un articolo separato, come l'ho proposto io, da porsi in fine al progetto di legge, in quanto che ponendolo in fine, comprende tutte e singole le disposizioni della legge, locchè forse non sarebbe, se lo si ponesse in principio, perchè in questo caso temerei che si potesse credere che qualche disposizione andasse esclusa dal mio emendamento.

Presidente. La parola è al signor Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Io osservo che quando si tratta di questioni di principio non bisogna nemmeno permettere che si faciliti limitando ad un certo tempo l'osservanza della legge.

L'infrazione di un principio v'è, sia che la legge sia in vigore per un solo anno, o lo sia per due o per tre, e quindi il vero sistema a seguire si è quello appunto accennato, come già ho detto, dall'onorevole signor Presidente, vale a dire di prendere per punto di partenza per la priorità del veto, il concetto che più si discosta dal progetto del Ministero.

Ora il concetto che più si dilunga dal progetto ministeriale si è quello di sostituire la proporzionalità alla progressività, come venne proposto dall'onorevole signor Senatore Di Revel, ed è dunque invocando questo sistema, che io credo il vero e conforme al regolamento, che io penserei che si debba dare la priorità alla proposta del Senatore Di Revel su quella del Senatore Galvagno.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministero ha già dichiarato di accettare l'emendamento proposto dal signor Senatore Galvagno, e per conseguenza sia che questo emendamento sia votato adesso, sia che lo venga dopo, il Ministero mant'ene la sua proposta, la sua deliberazione, e quindi mi fo a pregare il Senato di volerlo accettare per tutte le ragioni che avendo già sviluppate una volta non mi farò a ripetere una seconda.

Ma qui adesso siccome si tratta di una questione d'ordine, per sapere se si deve votare prima l'emendamento del Senatore Di Revel, ovvero quello del Senatore Galvagno; dal momento che già parecchi oratori insistono, vedendo in questa questione, e nell'adozione dell'articolo del Ministero una lesione di principii mi faccio anch'io a chiedere al Senato che si metta ai voti anzitutto l'emendamento dell'onorevole Conte Di Revel.

Soltanto mi permetta il Senato di dire ancora una volta che non so assolutamente vedere come in questo disegno di legge vi sia una violazione di principii, come vi sia questa violazione nell'articolo primo che il Ministero ha proposto. Ed infatti, o Signori, mi duole di tornare forse per la terza volta sullo stesso argomento; ma qual'è l'andamento della legge sulle pensioni? È progressivo sì o no?

Vogliate pensare un momento alla questione; sono questioni di cifre, non sono questioni di apprezzamenti, sono questioni di cifre positive, su cui il giudizio di ciascuno può essere fondato senza considerazione del modo di vedere le cose in sé.

Io faccio due casi di due individui uno dei quali ha trentadue anni di servizio col solo stipendio di 1200 lire, e ve ne sono parecchi in condizioni poco felici, ma la cui sorte è questa. Un altro individuo invece il quale continua per 29 anni con 1200 lire, di poi negli ultimi tre anni ha la fortuna di avere uno stipendio di 2000 lire; del resto prendeteli come casi ipotetici, poco importa; io voglio valermi di due esempi numerici per far vedere come stia la questione di principio, se stia per me o per gli oppositori.

Or bene colui il quale ha 32 anni di servizio con 1200 lire lascia una ritenuta totale di 768 lire cioè trentadue volte 24 lire all'anno; 768 lire in totale è la ritenuta lasciata da questo impiegato durante la sua carriera; 960 lire all'anno è la pensione che lo Stato gli assegna.

Quell'altro invece che per 29 anni ebbe uno stipendio di 1200 lire, ma poi negli ultimi tre anni di servizio ebbe uno stipendio di 2000 lire, in che condizione si trova? Si trova nella condizione che la sua ritenuta lasciata al tesoro fu di 840 lire, ma la sua pensione gli riesce invece di 1600 lire, di modo che abbiamo questi due fatti davanti a noi di due individui di cui uno lascia 768 e l'altro 840 lire; il primo ha una pensione soltanto di lire 960 ed il secondo quella di lire 1600.

Ora, o Signori, io domando se i principii si oppongono all'adozione del temperamento che il Ministero vi propone, e al cospetto di queste cifre se vi sia violazione di principii a che il tasso della ritenuta cresca col crescere degli stipendi.

Presidente. La parola è al Senatore...

Ministro delle Finanze. Mi permetta non ho ancora finito.

L'onorevole Senatore Arnulfo diceva: Ma badate se le due leggi della ritenuta e delle pensioni fossero state contemporanee, io capirei benissimo che in certo modo la ritenuta fosse stata misurata alla pensione, che avendo avuto la pensione questo carattere progressivo, anche la ritenuta avesse avuto un carattere che corrispondesse a quello della pensione. Ma la legge sulle pensioni fu fatta e qui mi pare di sentir dire da altri: la pensione è un diritto acquisito, intangibile, a cui assolutamente lo Stato non può metter mano senza mancare alle sue

promesse; dunque non potete fare una ritenuta progressiva. Ebbene domando, in buona fede, se la legge sulle pensioni nella mente di coloro che la presentarono, di coloro che la votarono, sia stata una legge la quale dovesse essere accompagnata dalla legge sulle ritenute.

Queste due leggi della ritenuta e delle pensioni furono presentate o nello stesso tempo od in tempi poco diversi, furono presentate dallo stesso Ministro come cose che perfettamente si corrispondevano.

E dirò di più, che nella legge stessa, la quale stabilisce le pensioni si fa capo alla legge della ritenuta, dicendosi della medesima che la pensione si debba dare a coloro i quali sono sottoposti alla ritenuta; essendo in certo modo la ritenuta che distingue l'impiegato governativo, a cui spetta la pensione, da quel funzionario, il quale, o per ragioni temporanee, o perchè non è addetto alle amministrazioni dello Stato non debba considerarsi come tale, e non gli si debba applicare la pensione.

Quindi è che recisamente sostengo che la giustizia, e questi stessi principii a cui hanno fatto appello gli oppositori del progetto ministeriale vogliono, che essendo state le pensioni decretate con un carattere evidentemente progressivo, la ritenuta debba avere lo stesso carattere, e che non si debba in alcun modo, volendo combattere questa ritenuta sotto l'aspetto del carattere progressivo, venire affacciando tutti quelli argomenti che si sogliono e si debbono con molta ragione obiettare contro ogni specie di tassa, la quale abbia veramente quel carattere di progressione, carattere il quale anzi io riconosco condurre alla spogliazione, e che è contrario ad ogni buon principio economico.

Qui, o Signori, non posso a meno di osservarvi che abbiamo già delle tasse, le quali sono spietatamente proporzionali. La tassa sul pane, sulle farine, laddove i Comuni impongono le farine, sul sale, sul vino, tutte queste tasse sono spietatamente proporzionali senza riguardo alcuno ai bisogni dell'individuo.

Ora, in caso come questo, in cui, io dico, si tratta di fornire un fondo per una pensione, che lo Stato con una certa liberalità largisce a coloro che hanno lavorato per lui, io credo che non si possa a meno, avendo ammessa la legge delle pensioni quale fu votata, di accogliere la legge sulle ritenute col carattere che ha.

Per conseguenza non posso a meno d'insistere nuovamente e vivamente presso il Senato acciò mentre furono ammesse dal Parlamento le altre gravezze, non sia respinto questo progetto di legge che alla fine dei conti è interamente conforme ai principii di giustizia; progetto di legge del resto il quale è fondato sugli stessi principii che furono ammessi dal Parlamento subalpino; imperocchè la legge del 1853 stabilisce precisamente una scala dal 3 al 4, e fin al 5 nè più nè meno che la legge attuale; salvo che i limiti della progressione sono per avventura alquanto diversi, e siccome mi pare

che il Senatore Di Revel faccia segno di diniego, io mi permetterò di andare a cercarla...

Ecco qual è la scala:

A 2,500 il 3 per cento; da 2,500 a 5,000 il 4, da 5,000 a 12,000 il 5, e per ogni maggior somma il 6 per cento. Epperò anche quando fu ammessa dal Parlamento subalpino una scala siffatta non ho sentito mai che si fossero violati in quella occasione i principii di giustizia.

Insisto quindi nuovamente e vivamente presso il Senato acciò che sia conseguente a se stesso, e ammesse le altre gravezze, ammetta anche questa.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Ministro delle Finanze mi osserva che la legge sulle pensioni e quella sulle ritenenze sono state contemporaneamente presentate alla Camera.

Io non contesterò il fatto, sebbene non lo ricordi. Ma tale circostanza serve vie meglio ad appoggiare il mio argomento. Difatti, tanto è vero che non si voleva che le pensioni fossero in ragione delle ritenenze e che quelle fossero a queste subordinate, che si fecero due proposte di leggi separate cioè quella delle pensioni, indipendentemente da quella delle ritenenze: e fu votata la prima senza riserva o relazione alla seconda.

Ma sia pure, come dice il signor Ministro, che in buona fede (ed io lo seguirò sempre su questo terreno), quando si votò la legge sulle pensioni abbiasi avuto il pensiero di fare poi una legge di ritenenze, ma da ciò ne verrà forse la conseguenza che tal legge futura sulle ritenenze dovesse essere progressiva nella tariffa, dovesse seguire le basi della progressività che vi fosse nella legge delle pensioni? Signori no. Che si dovesse fare una legge, o un fatto derivante dalla presentazione della stessa legge; ma di qual natura dovesse essere la ritenenza, cioè se osservata la progressività o la proporzionalità, è ciò che non scaturisce nè espressamente nè tacitamente dalla legge sulle pensioni, nè può inferirsi dalla presentazione delle due leggi separate.

Quanto alla progressività delle pensioni, oltrechè non si disse nella legge che sarebbe accordata in ragione delle ritenenze, sta in fatto che le maggiori o minori pensioni non da altro dipendono, e sono tassativamente regolate, salvo dalla durata del servizio e dall'importanza dell'impiego coperto: non vi sono altri elementi per calcolarle, e la Corte dei Conti quando le liquida, non può tener conto d'altri fatti, nè d'altre considerazioni tranne il tempo del servizio e la natura del medesimo; egli è evidente che colui il quale nell'ipotesi fatta or ora dal signor Ministro, abbia ottenuta una promozione, presunzione vuole (sebbene non sempre si verifichi) che abbia idoneità maggiore di colui il quale non l'ebbe.

Vero egli è che talvolta per certe accidentalità, per la mancanza di qualche mese o di qualche giorno di servizio uno non può conseguire quell'avanzamento che un altro per qualche mese o per qualche giorno di

più ha ottenuto. Ma queste sono eventualità alle quali non si può badare in tale materia.

Io quindi mantengo che appunto perchè si sono presentate due leggi una per le pensioni di riposo, e l'altra per le ritenenze e si è votata la prima senza riguardo al progetto dell'altra, ne deriva che il Parlamento si è riservato di fare nella seconda ciò che avrebbe creduto di giustizia, indipendentemente da quello che per le pensioni determinò, anche ammesso che vi sia stata l'intenzione di fare poi una legge sulle ritenenze, o meglio dicasi di imposta sugli stipendi e che ora, trattandosi d'imposta, non si può evitare la proporzionalità, esclusa qualsiasi progressività.

Fatte queste osservazioni sul merito, devo dire che ho chiesto la parola anche per fare qualche osservazione relativamente al modo di votazione della proposta dell'onorevole Senatore Galvagno.

Il signor Ministro aderisce a che si voti prima sull'emendamento del signor Senatore Di Revel, e con ragione. Del resto io dirò all'onorevole Galvagno, che la sua proposta può trovar luogo nello articolo primo, purchè sia formulato come sotto emendamento alla proposta Revel, nel qual caso come sotto emendamento, dovrebbe essere prima votato, ma che tuttavia che si portasse all'art. 8 od in fine della legge siccome si fece la discussione dell'aggiunta proposta, egli è evidente che coloro i quali voteranno gli articoli terranno conto, occorrendo, dell'emendamento, cioè di quell'articolo d'aggiunta: cosicchè anche quando si protrasse la votazione all'ultimo articolo non ne possono derivare inconvenienti od imbarazzi, il che parmi sarebbe più regolare, ritenuta la forma dell'emendamento proposto, lo quale non potrebbe forse conciliarsi colla inserzione nell'art. 1 senza redigerla diversamente.

Mi pare dunque che il Senato potrebbe progredire nella votazione degli articoli tenendo presente l'emendamento, od aggiunta proposta dall'onorevole Galvagno da votarsi in fine della legge.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Penso che il Senato avrà in grado che io accordi per la terza volta la parola al signor Senatore Di Revel.

Voci. Parli, parli.

Senatore Di Revel. Ringrazio il Senato della sua indulgenza, e non ne abuserò.

Il signor Ministro ha accettato la questione di principio, ed io gliene sono grato, perchè credo che realmente in questo consesso si debba discutere e non sfuggire una tal questione.

Egli ha notato che la legge da lui proposta sulla ritenenza degli stipendi degli impiegati non ha un carattere di progressività, in quanto che nella legge sulle pensioni si scorge un carattere di progressività relativamente alla loro concessione e perciò, egli dice, che si tratta meglio nella legge delle pensioni l'impiegato che rimane in grado inferiore per cui egli è giusto che

se tocca una pensione maggiore, contribuisca anche per somma maggiore.

Io rispondo che se realmente le due leggi stessero in relazione, ciò si potrebbe ammettere; se il Ministro avesse proposta una legge per la quale la ritenuta fosse graduata in relazione colla competenza assegnata agli impiegati all'epoca della loro giubilazione nella legge delle pensioni, io lo capirei, ma come già fece osservare l'onorevole Senatore Arnulfo, queste leggi sono affatto distinte; voi avete stabilito nella prima quella quota di pensione che credete conveniente in ragione della durata del servizio e della importanza dell'assegnamento, la quale non bisogna dimenticare, è sempre in ragione dell'utilità ed importanza dei servizi medesimi. Ma dal momento che le avete fatte una indipendente dall'altra non ci è ragione per cui si voglia stabilire in una di esse la progressività rispetto alla quota delle pensioni. A me pare che il fondamento maggiore che il signor Ministro stabilisce per far sì che la questione venga risolta nel suo senso, sia l'ultimo argomento da lui adotto. Egli ha mostrato come coll'accrescimento del prezzo del sale e di altre derrate, non sia tollerabile che gli impiegati non debbano sopportare anche qualche gravezza dal canto loro.

Io lo colgo in parola. Dunque questa non è una porzione aliquota sotto titolo di ritenuta per far fronte alle pensioni, ma è una vera gravezza. Se è gravezza, è progressiva, ed essendo progressiva, il Senato la deve ricusare.

Senatore Di Castagnetto. Come parte della minoranza dell'Ufficio Centrale, mi permetto un riflesso. L'onorevole signor Ministro colle sue parole è venuto oggi pienamente a confermare quanto io aveva detto l'altro giorno; cioè che questa legge è parte del suo sistema di leggi finanziarie per le circostanze attuali, onde la considera come un'imposta. Io sono sempre partito dalla base, che non era questa una semplice legge di ritenuta.

Ora, se si tratta di una legge d'imposta, io dico: non è giusta, perchè gli impiegati non devono essere sottoposti a gravezze maggiori degli altri cittadini. Gli impiegati sottostanno alla legge sulla ricchezza mobile, gli impiegati possono sottostare contemporaneamente ad una ritenenza perchè questa ritenenza rappresenta in parte il beneficio della pensione; ma dal momento che questa ritenenza si cambia in un'altra imposta, io considero questo fatto come una lesione ad uno di quei principii cardinali delle nostre istituzioni costituzionali a cui alludeva l'onorevole signor Ministro, dicendo che l'imposta progressiva è la distruzione della proprietà, ed io soggiungo, che non vorrei nemmeno sentirne pronunziare il nome in quest'aula.

Ministro delle Finanze. Siccome l'onorevole Senatore Di Castagnetto dalle mie parole ha desunto questo concetto, cioè, che io consideri questa come legge d'imposta e non di ritenuta, ciò prova che mi sono

male spiegato, quindi il Senato mi concederà una semplice rettificazione.

Questo progetto di legge, come già io diceva, era innanzi all'altro ramo del Parlamento da due anni ed era nelle viste, nessuno lo ignora, del mio predecessore che dovesse venire attuato appunto per l'anno 1865 e in tal misura (Le nel disegno di bilancio che sta davanti al Parlamento il provento di queste ritenute era determinato in 6 milioni, mentre la misura della quale io mi contento darà un provento assai minore tra ritenute sugli stipendi e sulle pensioni; sicché ben vede il Senato che non è una novità che abbia trovato io. Entra nelle mie viste finanziarie, questo è vero. È pur vero che io credo indispensabile, che mentre si pone mano a decretare nuove e poco benevole gravanze, non si lasci senza definizione quest'argomento della ritenuta sugli stipendi, pare a me che sia tempo ormai di abbandonare questo sistema; cioè di cominciare a votare le largizioni per poi aspettare altri tempi nel votare le gravanze.

Certamente sarebbe stato meglio votare contemporaneamente la legge delle ritenute e la legge delle pensioni, mentre da una parte si votava la liberalità, dall'altra si votava la gravanza; invece quella andò innanzi di parecchi mesi a questa.

Per parte mia ho creduto che non fosse possibile sottoporre il paese ad altri pesi senza contemporaneamente mandare innanzi questo disegno di legge. Egli è semplicemente sotto questo punto di vista che ho inteso dire che il progetto attuale di legge (e dico inteso, perchè se l'onorevole Senatore Di Castagnetto ha inteso diversamente, la colpa è certo dell'essermi io spiegato poco chiaramente), dovesse far parte di quegli altri a cui il Senato ha già data la sua sanzione. Non è già perchè io considerassi questa come una tassa, paragonabile a quella sulla ricchezza mobile, in cui si sopprime ogni altra tassa per dar luogo ad una sola imposta sui redditi mobiliari dei cittadini, ma egli è solamente come legge di ritenuta, che io considero lo attuale disegno di legge.

Presidente. Io dichiaro in primo luogo che ben volentieri mi piego alle osservazioni fatte dal Senatore Sclopis, tanto più dopo che furono appoggiate dal Ministro delle Finanze; mi permetterò però di far osservare al Senato, che non perciò intendo declinare da quell'opinione che ho emessa, e che credo conforme allo spirito del nostro regolamento.

Qual è il motivo per cui gli emendamenti che sono i più distanti dal concetto della legge debbono essere posti per i primi ai voti?

Egli è perchè rimanga integra e non pregiudicata la trattazione di tutte quelle questioni che sono, per così dire, al di quà dell'emendamento accettato.

Ora in questione derivante dall'emendamento del Senatore Di Revel rimane integra anche dopo il voto che si può dare sulla temporaneità della legge; tanto è che o prima, o dopo, di questa votazione, gli uni trove-

ranno la legge non meno rigettabile, gli altri la troveranno più tollerabile. E però, ripeto, che non ho difficoltà di mettere ai voti l'emendamento Revel.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Prima che si venga a deliberare sull'art. 1. e sull'emendamento proposto dal Senatore Di Revel al quale mi sembra si dia la precedenza, credo mio debito torre di mezzo un'interpretazione erronea dalla quale mi pare sia stato condotto il Senatore Galvagno proponendo il suo emendamento quantunque non abbia vincolo coll'emendamento stesso. Mi pare che egli abbia rimproverato alla legge, di contenere una contraddizione; poichè egli dice, in questo primo articolo, da 0 a 1200 si ritiene il 2 per 100, poi nell'alinea, la ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti le lire 800, è fissata all'uno per cento.

Bisogna adunque spiegare, come è stato formalmente dichiarato dal signor Ministro all'Ufficio Centrale, che il beneficio dell'uno 0/0 si è voluto riservare unicamente a chi ha uno stipendio minore di 800 lire, e chi ha 801 lire di stipendio, paga la tassa del 2 0/0.

Così forse, se il Senato venisse ad accettare l'emendamento Galvagno, e quindi dopo fosse messo a voti l'art. 1., sarebbe da vedere se non fosse desiderabile che venisse più chiaramente espresso quello che si intende nello stesso art. 1., cioè che la progressione non colpisce se non la sola eccedenza di uno stipendio sopra l'altro.

Parmi che su questo punto la redazione dell'articolo non sia così chiara come potrebbe desiderarsi.

Quindi se mai alla legge si facesse qualche altra modificazione per cui dovesse essere rimandata alla Camera dei Deputati, forse sarebbe da ricercare se non si potesse trovare un modo di dire, che fosse più chiaro e più esatto.

Credo bene di fare ancora avvertito il Senato, che fra le spiegazioni domandate dall'Ufficio Centrale al Ministero, vi è stata una questione che si riferisce all'art. 4., cioè ai casi di prima nomina.

Si è domandato se la legge intendeva che questi casi di prima nomina fossero unicamente quelli di un primo ingresso in una carriera qualunque, ovvero di prima nomina anche in caso di promozione ad un ufficio o ad un titolo, che prima non si aveva.

L'onorevole Ministro dichiarò nel modo più esplicito che s'intendeva unicamente della prima nomina, cioè di quella, mercè la quale un individuo entra in una carriera qualunque.

Ministro delle Finanze. Certamente se la legge fosse da rifarsi, si potrebbe cercare di migliorare in qualche parte la sua dizione, ma come l'intelligenza espressa e nell'altro ramo del Parlamento ed in questo, fu assolutamente quella che così esattamente è stata espressa dall'onorevole Senatore Alfieri, forse non vi sarebbe alcuna utilità vera nel riformare la dizione, perchè al fine dei conti, come la legge debb'essere appli-

cata dall'Amministrazione, e che questa interpretazione così data è nel senso favorevole all'impiegato, egli è evidente, che dal momento che l'Amministrazione dichiara espressamente di ammettere questa interpretazione favorevole, non vi può più essere luogo a questioni.

Presidente. A me non resta ora che mettere ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel il quale è contenuto nelle seguenti parole:

« Sono sottoposti ad una ritenuta del 3 per cento. »

Il progetto ministeriale dice nelle proporzioni seguenti:

Chi ammette che la ritenuta debba limitarsi al tre per cento, voglia sorgere.

Senatore Ricotti. La controprova.

Presidente. Chi ammette il contrario voglia levarsi.

(Dopo prova o controprova l'emendamento Revel è respinto)

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Galvagno io non avrei difficoltà d'inscrirlo nell'articolo 12 dicendo: « A cominciare dal 1 gennaio 1865 e fino a dicembre 1866 gli stipendi, ecc. »

Senatore Di Revel. Vorrei sapere, se mercè l'adozione dell'emendamento dell'onorevole Galvagno sia preclusa la via a discutere gli altri articoli della legge. (No, no.)

Presidente. È solamente relativo a ciò, che è contenuto nell'art. 1.

Domando il voto del Senato sopra l'aggiunta da me proposta.

Chi crede che all'articolo primo debbano aggiungersi le parole dell'emendamento Galvagno e sino a dicembre 1866.

Ministro delle Finanze (interrompendo.) Domando la parola.

Scusi il Senato; pare a me che l'articolo proposto dall'onorevole Galvagno dica: gli effetti della presente legge cesseranno a tutto il 1866. Se si accettasse questa disposizione soltanto in aggiunta all'articolo, parrebbe che la disposizione riguardasse soltanto la ritenuta sugli stipendi, mentre l'intendimento dell'onorevole Galvagno si è che questa disposizione ne concerna anche altre; mi sembrerebbe quindi che sarebbe meglio che l'aggiunta fornisse un articolo da inserirsi fra l'articolo 7 e l'articolo 8.

Dal momento che si è discusso (non so se sia nelle abitudini del Senato) una misura, mi pare che si potrebbe votare fu d'ora, salvo poi a darle il posto che le compete.

Presidente. Se il Senato stima, si voterà l'aggiunta salvo ad applicarla al 1 articolo o all'ultimo.

Senatore Alfieri. Io desidererei che fosse votata prima l'aggiunta proposta dal Senatore Galvagno poichè io nel mio particolare (non parlo a nome dell'Ufficio Centrale) non accetto la legge se non a questa condizione.

Aggiungerò una parola per spiegare il mio voto. A mio avviso, uno de'vizi principali della legge attuale (vizio che non rimprovero al Ministro perchè io tengo conto alla necessità urgente e flagrante, a fronte della quale egli si è trovato) è quello della sua forma. Questa legge non mi pare, quanto a me, poter chiamarsi una legge d'imposta, e neppure di ritenenza, ma un provvedimento col quale si viene ad assottigliare gli stipendi. Per verità io credo che questo non sia il miglior modo di fare tale diminuzione, ma nelle urgenze estreme nelle quali versiamo io accetterò questa forma di procedura considerandola come un frutto d'estrema necessità; ed è appunto per siffatto motivo ch'io non mi dispongo ad accettarla che in grazia del carattere di provvisorietà che s'imprimerrebbe alla legge.

Presidente. Si voterà dunque l'aggiunta come articolo, salvo a collocarla al posto che si ravviserà meglio convenire.

L'articolo è così concepito:

« Gli effetti della presente legge cesseranno coll'anno 1866. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 1.

« Art. 1. A cominciare dal primo gennaio 1865 gli stipendi e maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	id.
Da	2,001	a	3,000	4	id.
Da	3,001	a	4,000	5	id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

» La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Ora che il Senato ha votato l'articolo 1., credo mio debito di sottoporli alcune osservazioni relative alle conseguenze che dallo stesso articolo possono derivare a carico degli impiegati in rapporto alla legge sulla ricchezza mobile.

In una delle provincie dello Stato è già occorso che nel presentare la scheda per dichiarare la ricchezza mobile, gli impiegati nella colonna delle osservazioni hanno notato la ritenenza alla quale sono soggetti i relativi stipendi, intendendo con ciò di avvertire che la ritenenza cui era soggetto il loro stipendio dovesse limitarsi allo stipendio realmente percepito e non allo stipendio nominale.

Mi risulta che dall'agente delle tasse e dalla Commissione stessa comunale di quella località siasi fatta dif-

ficoltà a tener conto di queste osservazioni, dicendo che i 518 soggetti alla tassa della ricchezza mobile si devono desumere dalla totalità dello stipendio nominale non dalla sola quota di stipendio che l'impiegato percepisce.

Io credo che questo sia un errore d'interpretazione della legge sulla ricchezza mobile; quindi siccome in essa non è provveduto in modo che l'impiegato il quale si trova gravato d'imposta maggiore del dovuto abbia mezzo d'averne riparazione (dico che non ha questo mezzo perchè in tal legge sono create Commissioni comunali da cui si fa appello alle Commissioni provinciali, le quali decidono senza appello, le quali sono create sovrane sicchè ogni Commissione provinciale decide come crede meglio; l'una tassando l'impiegato per la totalità dello stipendio, l'altra per la sola parte che realmente percepisce), io credo che rimedio unico a questo inconveniente sarebbe che in questo stesso articolo della legge che discutiamo la quale impone un onere nuovo agli impiegati, se non nuovo in massima, nuovo quanto alla gravità, si facesse un'aggiunta colla quale si dichiarasse che mentre la legge impone un onere nuovo agli impiegati, riconoscere però che quest'onere, il quale diminuisce l'ammontare dello stipendio, non può essere soggetto ad alcuna tassa, o di ritenenza o di diminuzione in qualsiasi modo del soldo.

Evidentemente è assurdo che si possa imporre una somma che l'impiegato non gode, che non è ricchezza per lui, che gli è tolta.

Ora, a fronte del pericolo che la legge sulla ricchezza mobile sia male interpretata e peggio applicata in questo senso, vale a dire che si voglia imporre sulla totalità dello stipendio, io proporrei al Senato che in fine dell'articolo 1 si aggiungesse:

« La parte di stipendio soggetta a ritenuta non sarà colpita dall'imposta sulla ricchezza mobile. »

Le Commissioni esenti da controllo, a fronte di una disposizione della legge che dico questa ritenuta non soggetta alla legge sulla ricchezza mobile, forse la interpreteranno in altra guisa; e quand'anche il Governo facesse qui in Senato la dichiarazione, ch'egli crede non esservi dubbio che esso pure intende la legge in questo senso, ciò non toglierebbe l'inconveniente.

Le Commissioni, indipendenti come sono, non si crederebbero abbastanza garantite dalla semplice dichiarazione del Ministero; egli è perciò che mi permetto di sottoporre al Senato questa mia aggiunta all'art. 1.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Veramente il caso testè citato dell'onorevole Senatore Castelli relativamente alla tassabilità nella legge della ricchezza mobile, della ritenuta, di cui si discute ora, potrebbe dar luogo a gravi dubbiezze, imperocchè la legge sulla ricchezza mobile dice che l'imposta deve cadere sopra i redditi non solo direttamente presi, fruiti, ma anche su quella parte di reddito, che andasse in accumulazione di capitale;

quindi si capisce che vi possa essere chi intenda sostenere.... (Rumori.)

Senatore Castelli. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... Non dico chi avesse ragione di sostenere, ma chi credesse poter sostenere (e qui non estremo la mia opinione particolare ma faccio quasi la parte contraria, ed accenno le difficoltà cui può dar luogo la questione sollevata dall'onorevole Senatore Castelli), che siccome la ritenuta è fatta per costituire un fondo per la pensione, questa parte di reddito, che il funzionario non percepisce direttamente viene in realtà a costituire un capitale, e che quindi anche questa parte di reddito, che tuttavia non prende direttamente, debba, secondo il concetto generale della legge stessa, essere soggetto ad imposta.

Ma io convergo coll'onorevole Senatore Castelli che questo suo caso è dubbioso, e che colla legge attuale non possono questi dubbi venir sciolti in certo modo dal Ministero, essendone la soluzione deferita alle Commissioni di sindacato, e convenga anche che sia il caso di pensarci per l'avvenire; ma credo poi che se l'onorevole Senatore Castelli rifletterà un momento, converrà meco che non sia il caso di inserire il suo emendamento in questa legge.

Io fatti la legge sulla ricchezza mobile attualmente in vigore, vige soltanto per il secondo semestre del 1864, nè più nè meno; essa non si applica nè punto nè poco al 1865, ed anzi ho già annunziato all'altro ramo del Parlamento che pel 1865 proporrò uno speciale disegno di legge con alcune mie variazioni, che credo importanti, e fra queste variazioni, mi fo un dovere di dirlo fin d'ora all'onorevole Senatore Castelli, sarà appunto contemplato il caso del quale egli ha parlato, onde ogni specie di dubbio sia tolta.

Questa disposizione parmi sia più conveniente venga messa nella legge della ricchezza mobile, che non qui perchè evidentemente è meglio che tutte le disposizioni relative ad una legge la quale deve andar in mano a tante persone, come agli agenti delle tasse, alle varie Commissioni, e via dicendo, siano riunite in una sola, che non sparse in varie leggi speciali.

La troverei poi inutile per ciò che riguarda l'anno 1864, perchè la legge delle ritenute di cui parliamo non si applica che dal 1 gennaio 1865, e le disposizioni volute dall'onorevole Senatore Castelli non scioglierebbero il dubbio pel 1864.

Noterò poi ancora che pel 1864 questo dubbio non ha l'importanza che potrebbe avere pel 1865, e ciò per due ragioni: perchè le ritenute nel 1864 furono quelle prescritte dalle antiche leggi; perchè come non ignora l'onorevole Senatore Castelli, la somma imposta sulla ricchezza mobile pel 1864 è assai mite ed è molto e di molto inferiore a quella, che già dal mio predecessore era proposta pel 1865.

Concludo adunque convenendo nell'idea dell'onorevole Senatore Castelli, e prendendo impegno di aver riguardo a questa circostanza nel disegno di legge che

presentarò pel 1865; del resto certo, quando io non mantenessi il mio impegno, avrà cura l'onorevole Senatore Castelli, quando quel progetto di legge sarà portato in discussione davanti al Senato di insistere perchè sia il mio impegno osservato.

Concludo dunque col dire che pel caso, a cui il Senatore Castelli allude, io credo meno conveniente per le ragioni esposte di inserire una disposizione in questa legge, tanto più che per il 1864 essa non si applicherebbe.

Senatore Castelli E. Io veramente non dividerei l'opinione che allo stato attuale della legge sulla ricchezza mobile potesse nascere ragionevole dubbio se la porzione di stipendio ritenuta all'impiegato possa o no assoggettarsi all'imposta stessa.

Egli è vero che al termine di una ritenuta si può dire che è eventualmente un capitale che si accumula per indi ottenere una pensione. Ma io osservo in primo luogo che questo capitale attualmente è infruttifero; evidentemente è come se si debba pagare una tassa su di una ricchezza che è nominale e non reale, perchè se non frutta non è una ricchezza; in secondo luogo quantunque sia vero che la ritenuta si faccia per formare un fondo alla pensione cui potrà aspirare l'impiegato in fin di carriera, tuttavia questo capitale è eventuale affatto perchè è incertissimo se l'impiegato arriverà alla fine degli anni di servizio a conseguire la pensione.

Ma lasciamo a parte questa questione che diviene in certo modo oziosa dopo quanto fu detto dall'onorevole signor Ministro.

Io in verità non avevo presente che a termini della legge sulla ricchezza mobile i suoi effetti non andassero oltre il 1864; credevo che andassero ancora più oltre.

In seguito alle osservazioni del signor Ministro che io credo esatte l'importanza della mia aggiunta diminuisce di molto, diminuisce tanto di più per il riflesso che e'ha fatto che le ritenenze non cominciano che dal 1865.

Io non avrei perciò difficoltà alcuna a ritirare la mia proposta se il Ministero consentisse di spiegare con una circolare la legge nel senso sovraccennato, perchè intervenendo l'autorità del Governo con una istruzione dichiarativa, con una circolare, sarà difficile che alcune delle Commissioni provinciali non vogliano attenersi ad un'interpretazione che sia data dal Governo stesso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io posso prendere formale impegno di presentare la legge sulla ricchezza mobile nel senso che io dissi; ma l'impegno che l'onorevole Senatore Castelli mi propone non è nelle mie facoltà. Si tratta qui di interpretare la legge; è una questione gravissima sulla quale veramente, debbo dichiararlo, non sarei pronto così a prendere un formale

impegno perchè evidentemente bisogna esaminarne molto attentamente i termini.

Non sono considerazioni di equità che possono motivare un giudizio in proposito; bisognerebbe averne presenti tutti i termini ed emettere un parere sul modo con cui debba essere interpretata la questione.

Infatti qualunque cosa dicesse il Ministero, quando egli non si apponesse al vero, comunque mosso da riguardi come quelli cui accennava l'onorevole Senatore Castelli, facesse qui le dichiarazioni che egli desidera e poi la susseguente circolare, evidentemente tutto questo a nulla varrebbe quando per esempio il testo della legge non gli desse perfettamente ragione.

Credo pertanto che l'onorevole Senatore Castelli, egli specialmente che conosce queste cose meglio di me, troverà naturale che io limiti veramente il mio impegno, *de jure costituendo*, e non a quell'altra faccenda che non è più nelle mie facoltà.

Senatore Castelli. Mi si permetta ancora un'osservazione come proponente.

Prego il signor Ministro a ritenere che io mi son ben guardato dal domandare riguardi, o disposizioni in senso di semplice equità.

Io ho detto che a termini di giustizia la legge sulla ricchezza mobile non si può interpretare altrimenti che nel modo da me indicato; che quindi il lasciarla interpretare diversamente sarebbe un commettere ingiustizia a danno degli impiegati. Per tale effetto non potendo ottenere che in questa legge si metta l'aggiunta da me proposta (la quale per altra parte, dopo le osservazioni del signor Ministro lo riconosceva meno opportuna), aveva fatto appello ad una dichiarazione del signor Ministro.

Egli è fuor di dubbio che una sua circolare eserciterebbe una certa influenza sulle Commissioni. Io confido tuttavia che se egli dichiarasse in Senato che la legge sulla ricchezza mobile in questa parte non si può interpretare altrimenti che nel modo da me accennato (il che è perfettamente nelle sue attribuzioni, nei limiti dei suoi poteri) io confido, dico, che questa semplice dichiarazione potrebbe per avventura bastare a ricondurre alla retta interpretazione della legge quelle Commissioni provinciali che se ne fossero dipartite.

Sicuramente se il signor Ministro crede la questione tanto dubbia, se crede che vi vorrebbero profonde meditazioni per chiarire il vero senso che si deve dare alla legge sulla ricchezza mobile, io non posso infondere in lui la convinzione che ho. Ma se esso, considerato bene anche il concetto della legge, e considerato che una diminuzione di stipendii non può essere una ragione sufficiente per imporre una tassa su questa ritenzione, volesse fare in Senato la dichiarazione che anch'egli in questo modo interpreta la legge, credo che potrebbe bastare senza circolare, e senza istruzioni.

Senatore Lauzi. Mi viene il dextro a questo punto di pregare il signor Ministro di uno schiarimento.

Io ho letto, stampata nei giornali una circolare del signor Ministro delle Finanze, diretta agli agenti finanziari nella quale, se non erro, si dice che devono essere notificati, naturalmente per essere tassati nella loro integrità, gli stipendi degli impiegati senza riguardo a ritenuta.

Ora desidererei che il signor Ministro mi dicesse se veramente questa circolare è emanata, perchè se così è, allora non so come conciliarla colle dichiarazioni attuali di gravità, di studi, e di questi dubbii, in cui si trova il Ministro, se rispetto a' suoi dipendenti ha già dato un'interpretazione.

Se questa circolare non esistesse non me ne preoccuperei menomamente. Le osservazioni fatte dal Senatore Castelli sono talmente basate sulla giustizia e sui principii stessi che informano la legge sulla ricchezza mobile, che non avrei timore che fosse trasgredito questo principio di giustizia e fossero violati i principii della legge.

Ma dal momento, se è vero, che esiste questa circolare in senso contrario, allora temerei che i pericoli preveduti dal Senatore Castelli fossero reali e tali da dover essere per lo meno neutralizzati con una nuova dichiarazione.

Ministro delle Finanze. Debbo osservare che fu nominata al Ministero una Commissione per esaminare i vari dubbii esposti dagli agenti delle finanze nel valutare le riduzioni dei redditi imponibili, sopra cui si compie poi l'imposta.

Le deliberazioni di questa Commissione sono trasmesse agli agenti finanziari per loro prima norma, dipoi sono trasmesse a tutti questi agenti finanziari le deliberazioni prese dalla medesima e i pareri che essa va di tratto in tratto emettendo sopra le varie questioni che si sollevano in occasione dell'applicazione della legge; queste deliberazioni e questi pareri saranno esaminati. Ma qui si chiede ben altro; si chiede dal Ministero una assoluta interpretazione della legge. La cosa è ben diversa, imperocchè la Commissione stessa è poi chiamata a giudicare in appello in certe circostanze, e per conseguenza quando anche i pareri fossero stati in proposito da essa Commissione pronunciati, io non potrei che ripetere quello che già dicevo testè, cioè che sopra questioni così gravi senza neppure avere il testo della legge sott'occhi certamente non si può richiedere da me che io faccia così solennemente ed in un consenso come questo una dichiarazione esplicita sul modo con cui la legge debba essere interpretata. Sotto questo punto di vista io non posso aderire al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Castelli cioè di prendere su questo argomento un formale impegno in questa seduta.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quando il signor Ministro dichiarò che queste circolari sono emanazioni di una Commissione, che ha voto soltanto consultivo, e poichè mi pare

che egli non ne prenda assolutamente le difese e non le faccia proprie, io mi accontento abbastanza, perchè a fronte di questa discussione che spero avrà tutta la necessaria pubblicità, il parere della Commissione ministeriale sarà tenuto per quello che vale dalle Commissioni di sindacato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Troverà naturale il Senato che in materia così spinosa, così complicata come questa, siano emessi tali pareri purchè paiano ragionevoli, ma che non si ricusi mai il beneficio del riesame e dell'appello in caso di contrari giudicati quando si veda che le obiezioni fatte contro questi pareri a prima giunta siano abbastanza serie da motivare una variazione di deliberazioni.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2 così concepito:

« La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali non sia destinata a sopperire a spese di ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora, sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi di aumento di stipendio e di altri averi sarà ritenuta nei primi sei mesi la metà dell'aumento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale. »

(Approvato.)

« Art. 6. Dal giorno sopraddetto cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi.

(Approvato.)

« Art. 7. Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, eccedenti lire cinquecento insino a lire due mila, sono sottoposte alla ritenuta d'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire due mila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. In occasione della discussione generale io già espressi un'opinione intorno alla por-

lata di quest'articolo. Io credo che realmente non si possa imporre una tassa sulle pensioni; dico tassa, perchè non posso ammettere la locuzione di *ritenuta*. La *ritenuta* suppone una cosa che si ritiene per restituire in altro modo, è una cosa che si tiene momentaneamente colui che deve poi restituire e fare godere in altra guisa come sarebbe con una pensione di riposo. Nella massima parte dei casi è così. Quando si tratta di *ritenuta* sugli stipendi, evidentemente lo si fa per fare un fondo od una parte del fondo necessario per pagare poi la pensione.

Ma quando la pensione è concessa non è più il caso che si possa far *ritenute* per far luogo ad un altro vantaggio a favore di colui sul quale si fa cadere questa *ritenuta*.

Nella discussione dell'altro giorno l'onorevole Ministro rispondendo a questo riguardo, disse che deve considerarsi come una *ritenuta* in quanto che si faceva ai pensionati facoltà di riversare porzione della loro pensione a favore della vedova o dei pupilli, cioè la legge dava alle vedove ed ai pupilli minori di età in certe circostanze il diritto di godere una parte della pensione che spettava o avrebbe potuto spettare al padre o al marito. Ma questo può dirsi in certi casi in cui il pensionato lascia moglie o figli che possono godere la pensione, ma nella quasi generalità dei casi il pensionato che muore è senza figli e senza moglie, ed evidentemente non trasmette nessun diritto. Tuttavia volete voi fargli sopportare una *ritenuta* che diventa evidentemente una tassa?

Io prego il Senato di avvertire che la questione della tassa sulle pensioni non è per noi una questione nuova.

In occasione della legge sull'imposta della rendita della ricchezza mobile, il Senato ha creduto che nel novero dei balzelli che dovevano cessare perchè rappresentati dalla nuova legge d'imposta sulla ricchezza mobile, si dovesse eziandio comprendere la tassa sulle pensioni; e, a mio giudizio, ha opportunamente agito poichè la stessa legge che stabiliva questa tassa sulle pensioni la dichiarava assolutamente tassa. Ciò è tanto vero che nella stessa legge vi era una tassa sugli stipendi o una sulle pensioni, e di più vi era una *ritenuta* sugli stipendi. Dunque il carattere era assolutamente distinto. Per gli stipendi vi era una *ritenuta* ed una tassa e per le pensioni non vi era che una tassa. Il Senato avendo già riconosciuto che una tassa sulle pensioni fa duplicazione coll'imposta sulla rendita della ricchezza mobile, io non potrei sicuramente consigliarlo a pochi mesi di distanza di diadirsi in certo modo sul vero senso della questione medesima.

Però io dichiaro che non farò proposta e lascerò che altri la faccia se vuole. L'esito del mio primo emendamento non m'incoraggia gran che a farne l'esperimento in altra occasione, sebbene mi possa sembrare molto più giusta e più importante la ragione ora che allora.

L'onorevole Senatore Alfieri ha messo avanti una considerazione che mi ha realmente imbarazzato. Il signor

Ministro non vuole che sia tassa, vuole che sia *ritenuta*.

L'onorevole Alfieri non ammette nè l'uno, nè l'altro e disse che è un assottigliamento.

Questa parola a mio credere non è troppo chiara. Se ne segna gli effetti, non qualifica veramente la natura della cosa.

Se valesse a far passare gli atti di questa natura l'idea favorevole alle finanze di un assottigliamento e si potesse questo fare con giustizia e legalità, io pregherei il signor Ministro delle Finanze di fare un'assottigliamento generale sui 900 milioni o sul miliardo che abbiamo di annua passività, e son persuaso che ci troveremmo a capo di un anno con un 15 o 20 milioni di più in cassa.

Questo modo d'interpretare veramente non mi persuade; di quello però di cui io sono persuaso si è dell'inutilità di una mia proposta, e quindi tralascio di farla.

Senatore Alfieri. Poichè si è fatto cenno dall'onorevole Senatore Di Revel di un'opinione da me emessa testè, io credo bene di sorgere a confermare quello che ho detto, assicurando il Senato, che ciò non fu detto da me per finzione, nè per alcun motivo secondario, ma perchè tale era il mio sentire.

La considerazione che ha mosso il Ministro delle Finanze a presentare questa legge, è tale che non può sfuggire a nessuno di noi, cioè la necessità estrema delle finanze.

Se vi è rimedio che sia stato più volte suggerito, e con particolare insistenza in questo recinto, si è appunto quello, che invece di colpire con una nuova tassa o *ritenuta* che si voglia dire gli stipendi degli impiegati, si procedesse alla diminuzione dei medesimi, riducendoli cioè al puro o stretto necessario.

Io veramente non saprei dire altro a tale riguardo, poichè credo che tutti siamo d'accordo su questo punto, che il gettare pesce in mare per poi averlo a pescare, come si fa con una *ritenuta*, non è cosa che in sè stessa appaghi il buon senso.

Qui però vi era difficoltà di trovare non solo la sostanza, ma anche la forma per riparare al bisogno.

Si è dato a questo progetto di legge (sarà un errore, e forse un errore massiccio) si è dato quella forma alla quale generalmente si è assuefatti, quella di una *ritenuta*; ma io credo che veramente si è fatto in tal modo unicamente per far presto, perchè altrimenti non si poteva proporre di fare una diminuzione sugli stipendi.

Io opino che se questa legge che io considero come provvisoria, dovesse essere definitiva, sarebbe da condannarsi; perchè non abbiamo qui i mezzi per arrivare a fare questa riduzione con sufficiente discernimento. Ma ciò che io penso si è che occorre di provvedere al bisogno urgente e flagrante delle finanze.

Ministro delle Finanze. Io non nascondo che nel presentare questo disegno di legge nel 1862 all'altro ramo del Parlamento, e nel farmene propugnatore,

ebbi in mente due concetti. Primieramente quello di a che si facesse la ritenuta per il fondo delle pensioni; in secondo luogo di tener conto di una opinione generalmente invalsa, e che diventava tanto più importante il tenere presente, in un momento in cui si stava per gravare la mano, e si stava per gravarla in un modo così sensibile sopra tutte le classi della popolazione, che si dovessero almeno diminuire i sacrifici, che lo Stato debbe fare per sostenere le pensioni.

Del resto profitto di questa circostanza per fare una dichiarazione esplicita al Senato.

Io mi sono trovato parecchie volte nella situazione di dovermi opporre a parecchi provvedimenti meno favorevoli che si volevano prendere contro i pubblici funzionari. L'aver insistito perchè questo disegno di legge andasse innanzi ha eccitato un sentimento contrario, in guisa che quella opinione pubblica la quale in certa maniera si era mostrata avversa ai pubblici funzionari si volse invece in loro favore.

Io, Signori, non esito a dire, che questa conversione dell'opinione pubblica mi ha vivamente rallegrato, perchè nessuno meglio di me apprezza la devozione continua di questi benemeriti cittadini che sono i funzionari dello Stato.

Presidente. Metto ai voti l'art. 7.

Debbo pregare i Senatori di dare il voto, rimanendo in piedi perchè se ne abbia prova palese.

Chi approva l'art. 7., voglia sorgere.

Senatore Ricotti. La controprova.

Presidente. Chi disapprova l'art. 7. voglia a suo turno levarsi in piedi.

(Approvato.)

Senatore Duchoqué. Nell'art. 6 si è scritta l'abolizione di ogni altra ritenuta sugli stipendi. Nulla si è detto delle pensioni, eppure alcune speciali ritenute esistono in qualche luogo sopra alcune pensioni, che credo s'intendano o si debbano abolire.

Proporrei, ora che la maggioranza ha approvato l'art. 7, che questo divenisse sesto, ed il sesto convertito in settimo, avesse infine l'aggiunta delle parole e sulle pensioni.

Senatore Di Revel. Credo, che l'onorevole preopinante ha fatto parte della Commissione che ha riferito sulla legge d'imposta sulla ricchezza mobile, e debbe ricordarsi, che precisamente quando venne in discussione il punto, se si dovesse o non comprendere fra le leggi d'imposta abolite anche quella sulle pensioni, ne fu ammessa l'esenzione, ma si aggiunse che l'esenzione si estendeva anche alle altre ritenute.

Io credo, che se si prende in mano la legge, si vedrà che comprende la totalità delle leggi che potessero vestire la natura di imposta o tassa delle pensioni di qualsiasi natura a carico dello Stato.

Senatore Duchoqué. Se ben mi ricordo quando si discusse la legge di tassa sulla ricchezza mobile, la

soppressione posta in fine, non toccò che le vere e proprie tasse sulle pensioni, e sugli stipendi.

Quello che è certo si è, che alcune ritenute continuano a farsi sulle pensioni di alcune provincie, per esempio, le pensioni che si pagano ai pensionati toscani che hanno moglie, sono soggette tuttavia ad una ritenuta dall'1 al 2 1/2.

Mi si fa supporre che qualcosa di simile sia anche nelle provincie parmensi ed ex-pontificie.

Ministro delle Finanze. Dimanderei se l'onorevole Senatore Duchoqué sappia, che queste ritenute tuttora si facciano. In caso affermativo naturalmente non solo non posso oppormi a questa aggiunta, ma debbo pregare il Senato a volerla ammettere. Non so se esistano quelle ritenute; parevami che ogni altra ritenuta sulle pensioni fosse venuta meno dopo la legge sulla ricchezza mobile. Ma posciachè il signor Senatore Duchoqué per l'ufficio che esercita è meglio di me al fatto delle questioni sulle pensioni, io non sarei dispiacente ad arrendermi al suo desiderio, ove meglio mi chiarisse al riguardo.

Senatore Duchoqué. Per quello che ho detto riguardo alle pensioni delle provincie parmensi ed ex-pontificie riferisco notizie che ho raccolte da altri. A me non occorre per ragione di ufficio d'incontrarmi in fatti onde emergesse la notizia. Ma per quanto riguarda le pensioni toscane, ne accerto per scienza propria. Anche oggi la Corte dei conti nel liquidare la pensione agli impiegati toscani in uffici non unificati, appone secondo le loro richieste la condizione della ritenuta.

Il mio emendamento quindi sarebbe di aggiungere le parole « e sulle pensioni » a quella disposizione che è nell'articolo 6° e che diverrebbe 7°...

Ministro delle Finanze (interrompendo). Sarebbe ragionevolissimo, per soddisfare a quest'emendamento, di trasportare l'articolo 6°...

Senatore Alfieri (interrompendo). Non ci è che a ripetere infine dell'articolo 7°, quello che si è detto nell'articolo 6°.

Presidente. L'articolo 6° è già votato.

Ministro delle Finanze. È meglio trasportare l'articolo.

Presidente. Dunque metto ai voti l'emendamento coll'intelligenza che l'articolo sesto verrà dopo l'articolo settimo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Resta l'ultimo articolo.

« Art. 8. Con Regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola. D'incarico del mio collega il Ministro della Guerra ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione del contratto di cessione a titolo di permuta del fabbricato demaniale, già caserma di Porta

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1864.

Savona in Alessandria, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Si dà atto della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito pel solito corso.

Si farà ora l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè votata.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Presenti	95
Votarono	93

Voti favorevoli . . .	59
Contrari	34
Si astenero	2

(Il Senato approva.)

Rinnovo al Senato la preghiera di convenire domani alle due precise in adunanza pubblica per la discussione della legge per la pensione ai mille, e per gli altri progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

